

Codice A1709C

D.D. 8 aprile 2020, n. 179

**D.D. n. 1323 del 19.12.2017 di ampliamento territoriale dell'azienda faunistico venatoria "Val Clarea". Annullamento.**



**ATTO N. DD-A17 179**

**DEL 08/04/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** D.D. n. 1323 del 19.12.2017 di ampliamento territoriale dell'azienda faunistico venatoria "Val Clarea". Annullamento.

Visto l'art. 16 della L. 157/1992 in base al quale la Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'INFS (ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale -ISPRA-), può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie;

visto l'art. 1, comma 2 dei "Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie" approvati con D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. secondo il quale il Settore regionale Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura può autorizzare l'istituzione di A.F.V. e di A.A.T.V. entro i limiti del 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia e:

- sino al 14% in ciascun Ambito territoriale di caccia (A.T.C.);
- sino al 7% in ciascun Comprensorio alpino (C.A.);

vista la Determinazione dirigenziale n. 1323 del 19.12.2017 con la quale, su istanza 30.06.2017, prot. n. 26004/A1702A del Signor Alessandro DI GREGORIO si autorizzava, a decorrere dal 01.02.2018, l'ampliamento, pari ad 437.84 ettari ricadenti nel Comune di Venas (CATO3) della superficie dell'azienda faunistico-venatoria "Val Clarea" che, a seguito dell'ampliamento, risultava quindi estendersi per una superficie aziendale complessiva pari ad 3305.13.30 ettari, nella zona faunistica delle Alpi della Città Metropolitana di Torino;

visto il ricorso al TAR Piemonte proposto dal Comprensorio Alpino CATO3 contro la Regione Piemonte per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della citata Determinazione dirigenziale n. 1323 del 19.12.2017, ricorso rigettato dal TAR-Piemonte, Sezione II, con sentenza n. 69 del 22.01.2019;

considerato che il Consiglio di Stato, Sezione III, in accoglimento dell'appello proposto dal CATO3, con sentenza n. 1946 del 19.03.2020 ha riformato l'anzidetta sentenza rilevando come

*“...l’ampliamento di un’azienda faunistica non differisce – quanto ai contrapposti interessi da valutare - dalla istituzione di una nuova azienda, conseguendone la necessità di una previa, motivata, ponderazione rispetto alla possibile alternativa di mantenere nell’area interessata la gestione pubblica della caccia alla luce dell’interesse pubblico alla conservazione della fauna e alla tutela dell’ambiente...”* e che pertanto *“ne consegue che la prevista estensione della superficie riservata all’Azienda faunistica venatoria ... avrebbe dovuto essere necessariamente preceduta da una motivata ponderazione istruttoria, e quindi avrebbe dovuto essere sorretta da una adeguata motivazione quanto alla possibile alternativa di conservazione della gestione pubblica della caccia in relazione al migliore perseguimento dell’interesse pubblico generale alla conservazione della fauna e alla tutela dell’ambiente;*

ritenuto pertanto necessario, in ottemperanza alla decisione del giudice di appello, annullare la Determinazione dirigenziale n. 1323 del 19.12.2017 di autorizzazione all’ampliamento, per 437.84 ettari, della superficie aziendale dell’azienda faunistico-venatoria “Val Clarea” cha viene così ridotta da 3305.13.30 ettari ad 2867.29.30 ettari;

vista la D.G.R. n. 10-396 del 18.10.2019 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”;

vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020, recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni"; parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.04.2000”;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.
- Artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.
- L.R. del 19.06.2018 n. 5 e s.m.i. "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria"

*determina*

- di annullare, per le motivazioni indicate in premessa, la Determinazione dirigenziale n. 1323 del 19.12.2017 con la quale è stato autorizzato - a decorrere dal 01.02.2018 - l'ampliamento della superficie aziendale di 437.84 ettari ricadenti nel Comune di Venaus (CATO3) dell'azienda faunistico-venatoria "Val Clarea", nella zona faunistica delle Alpi della Città Metropolitana di Torino.

La superficie complessiva dell'azienda faunistico-venatoria "Val Clarea", agli effetti della presente determinazione, viene quindi ad essere ridimensionata, da 3305.13.30 ettari a 2867.29.30 ettari, ricadenti nel Comune di Giaglione (CATO2).

Il concessionario è tenuto a rimuovere le tabelle perimetrali di individuazione dell'ampliamento dei confini aziendali entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario, alla Città Metropolitana di Torino, al CATO2 e al CATO3.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

**IL DIRIGENTE**

(A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino